

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZ E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO



300/A/1014/15/111/57/1 del 16/02/2015

OGGETTO: Utilizzo delle Targhe di prova austriache in virtù del principio e delle intese di reciprocità intercorrenti tra l'Austria e l'Italia.

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE

LORO SEDI

- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO CESENA

e, per conoscenza,

- ALLE PREFETTURE UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME

TRENTO - BOLZANO

- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale

<u>ROMA</u>

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria

ROMA

- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Corpo Forestale dello Stato

<u>ROMA</u>



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA

- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

ROMA

L'Ambasciata d'Austria in Italia ha lamentato l'applicazione di sanzioni nei confronti di loro cittadini alla guida di veicoli muniti di targa prova austriaca in circolazione sul territorio nazionale, targa la cui validità non è stata riconosciuta da parte degli organi di polizia stradale italiani.

A tal riguardo è opportuno ribadire che L'Austria, con legge federale del 30.12.1982, punto 42, ha previsto, tra l'altro, che i veicoli muniti di targa prova italiana siano ammessi alla circolazione in quel Paese, senza particolari condizioni o limitazioni legate alla nazionalità.

Acquisito il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si ritiene che, in base al principio di reciprocità, debba essere consentito l'utilizzo delle targhe prova austriache sul territorio italiano per gli stessi usi previsti dalla normativa nazionale vigente in materia di targhe prova e quindi per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti anche per ragioni di vendita o di allestimenti (1).

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

> CENTRALE IL DIRETTOI

(1) Ved. Art. 98 C.d.S. e art. 1 D.P.R. 24.11.2001, n. 474.